

Determina N. 227 del 16/04/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Università degli studi di Milano con nota del 12 marzo 2024, prot. ASST n. 17884, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Sara Foglietta, medico iscritto al secondo anno della scuola di specializzazione in medicina del lavoro, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Medicina del lavoro, già inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina del lavoro dell'Università degli studi di Pavia;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Sara Foglietta presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Medicina del lavoro ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Sara Foglietta la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Milano per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in medicina del lavoro;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Milano la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Sara Foglietta di attività formativa professionalizzante presso la SC Medicina del lavoro, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina del lavoro del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO.

L'Università degli studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore della Scuola di specializzazione in medicina del Lavoro prof. Matteo Bonzini, nato a Saronno (VA) il 03/06/1977, domiciliato per la sua carica in Milano, Via San Barnaba 8, di seguito indicata Università,

e

L'Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, C.F.04114370168, rappresentata dal Direttore generale, dott. Francesco Locati, di seguito denominata ASST;

entrambe congiuntamente denominate "Parti"

Visti

- Il D.lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il D.I. n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso che

- il D.I. n. 402/2017 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- l'ASST con nota del 15/03/2024 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale della dott.ssa Sara Foglietta iscritta alla Scuola di specializzazione in medicina del lavoro;
- la SC Medicina del lavoro dell'ASST costituisce struttura della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo

Tenuto conto che

- la formazione fuori rete formativa per i medici in formazione specialistica dell'Università degli studi di Milano è disciplinata dal Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia, allegato 1, approvato dal Comitato di Direzione della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 6 maggio 2019;
- l'approvazione del Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, allegato 1, è avvenuta da parte di tutti i dipartimenti raccordati alla facoltà di medicina e chirurgia;

- la Commissione Regolamenti ha espresso parere favorevole all’approvazione nella seduta del 16 aprile 2020;
- l’approvazione del Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia, allegato1, da parte del Senato accademico è avvenuta nella seduta ordinaria del 16 aprile 2020;
- il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole al Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia, allegato1, nella seduta ordinaria del 28 aprile 2020;
- l’approvazione definitiva del Senato accademico è avvenuta nella seduta ordinaria del 12 maggio 2020;
- il Consiglio della scuola di specializzazione in medicina dal lavoro dell’Università degli studi di Milano nella seduta del 18/03/2024 ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta e ha accertato l’interesse della dott.ssa Sara Foglietta a svolgere un periodo di stage formativo presso la SC Medicina del lavoro dell’ASST, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica;
- il Comitato di Direzione della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Milano nella seduta del 25/03/2023 ha espresso analogo parere favorevole.

**Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L’ASST si impegna ad accogliere presso la SC Medicina del lavoro per lo svolgimento di attività professionalizzanti, la dott.ssa Sara Foglietta, nata a _____ il _____ residente in _____ tel _____ codice fiscale _____ (di seguito denominata anche “medico in formazione specialistica”), iscritta al II anno della Scuola di specializzazione in medicina del lavoro dell’Università degli studi di Milano, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale di cui all’All. 1.

Art. 3

Durata del tirocinio

L’attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 15/04/2024 al 15/10/2024.

L’attività avrà comunque inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Art. 4

Luoghi e tempi

L’ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SC Medicina del lavoro con orario di accesso concordati con il direttore della struttura.

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare l'ASST e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'ASST, nonché con il direttore della struttura.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

Art. 6

Tutor di riferimento

L'attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida della dott.ssa Daniela Borleri e della dott.ssa Marisa Santini, dirigenti medici presso la SC Medicina del lavoro, indicati come tutor di riferimento.

Art. 7

Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dal prof. Matteo Bonzini, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nell'Allegato 1.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della SC Medicina del lavoro per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'ASST nonché con il direttore della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici e in conformità alle indicazioni europee.

Durante la formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di specializzazione dell'Università, ove la distanza della sede dell'ASST rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il medico in formazione

specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l'anno accademico in corso.

Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9

Tutela assicurativa

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D.lgs. 368/1999 e s.m.i. l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale e specifica in base all'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria.

Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico in formazione specialista dovesse svolgere attività disciplinate dal D.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST provvederà a fornire all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del D.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del D.lgs. n. 101/2020 l'Università provvederà a trasmettere il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come “Esposto”, l’Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 134 del D.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all’ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del D.lgs. n. 101/2020, l’ASST provvederà, all’informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall’art. 111 del D.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato “Esposto”, l’ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 11

Mensa e uniformi di servizio

L’ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell’ambito della presente convenzione, l’accesso alla mensa nei giorni di presenza, e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio nonché il pacheggio, alle condizioni previste dai relativi regolamenti aziendali.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall’art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall’art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l’Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l’ASST a trattare i dati personali dei medici specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.

L’ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l’Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell’ambito dello svolgimento dell’attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l’impegno alla riservatezza;
- assistere l’altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
- mettere a disposizione dell’altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti

dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 13

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante PEC e con preavviso di almeno due mesi.

Art. 14

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 16

Imposte

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'ASST, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

PER L'UNIVERSITA'
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE
Prof. Matteo Bonzini

PER L'ASST
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Progetto formativo individuale per l'attività presso strutture sanitarie extrarete formativa per medici in formazione specialistica

Medico in formazione specialistica: Dott.ssa Sara Foglietta
Scuola di Specializzazione: Medicina del lavoro
Anno di corso: II
Nata a il
Codice fiscale:
Tel.
e-mail

Azienda presso cui si svolge il periodo di formazione specialistica:
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Struttura: SC Medicina del lavoro

Tutor universitario: prof. Matteo Bonzini
Tutor ASST: dott.ssa Daniela Borleri – dott.ssa Marisa Santini

Durata e periodo di formazione fuori rete: sei mesi (15 Aprile 2024 - 15 Ottobre 2024)

Obiettivi formativi, attività professionalizzanti:

L'obiettivo principale è lo studio dei determinanti l' idoneità lavorativa in pazienti cardiologici attraverso la valutazione della medicina del lavoro. Vengono quindi valutati attraverso accertamenti clinico strumentali pazienti cardiopatici in età lavorativa e finalizzate all'espressione di un giudizio d' idoneità lavorativa alla mansione specifica. Il giudizio di idoneità lavorativa viene formulato in base alla valutazione clinica e funzionale della residua capacità cardiaca, alla mansione svolta ed alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Metodologia: la popolazione viene reclutata e indagata presso la SC di Medicina del lavoro dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo è rappresentata da pazienti cardiopatici, inviati per il giudizio d' idoneità lavorativa specifica da Medici Competenti di aziende della provincia di Bergamo, dai Medici curanti, da specialisti Cardiologi e da unità Operative sia di questa ASST che di Ospedali Lombardi. L'esame principale per la valutazione della capacità funzionale in laboratorio è rappresentato dal test ergospirometrico, che consente di valutare numerosi parametri funzionali cardiorespiratori e di derivare l'equivalente metabolico “indice di MET”. Per il calcolo di questi parametri funzionali è necessario eseguire un test da sforzo cardiopolmonare. L'indicatore misurabile al termine di questo percorso formativo sarà la capacità di effettuare in autonomia questo importante test per la valutazione della capacità lavorativa residua del cardiopatico.

Risultati attesi: i pazienti valutati in un semestre sono 150, ambo i sessi, di cui si raccoglie anche un profilo lavorativo oltre che clinico. Terminato l'arruolamento si effettuerà una analisi comparativa che valuta parametri clinico frizionali (cardiorespiratori e metabolici) e dati lavorativi così da definire i criteri di idoneità alla luce del rischio e della capacità lavorativa residua.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 232/24)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 15/04/2024

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
